



## VERBALE DI GARA

### PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLE OPERE SOSTITUZIONE PROGRAMMATA DI CONTATORI DI VARIO CALIBRO ALL'INTERNO DELLE SINGOLE UNITA' TERRITORIALI DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. –

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di agosto alle ore 09:25, si è riunita la Commissione, collegata in tele conferenza ed in seduta riservata, così composta:

- Mirco           MAGNANINI – *DIST/Misura*
- Marco           PONTIGGIA -*APP*
- Luigi            AGOSTINI -*APP*

#### SI PREMETTE QUANTO SEGUE

1 – che in data 08 agosto 2018 si è tenuta la seduta pubblica di gara, durante la quale sono state aperte le buste contenenti la Documentazione di ammissione di tutti i concorrenti alla procedura;

2 – che, con verbale di gara 08 agosto 2018, sono state evidenziate le carenze presenti nella documentazione di ammissione, come prodotta dai concorrenti;

3 – che, in ordine alle problematiche riscontrate, si rende necessario assumere le relative determinazioni.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Mirco Magnanini, in qualità di Presidente alla presenza della Commissione costituita secondo quanto sopra, dichiara aperta la seduta riservata, al fine di compiere le valutazioni necessarie per l'ammissione dei concorrenti alla prosecuzione della procedura di gara (*per semplicità di redazione, tutte le diverse problematiche emerse con riferimento ai singoli concorrenti nel verbale di gara 08 agosto 2018, sono di seguito identificate dalle medesime lettere progressive*).

La Commissione evidenzia quanto segue:

#### per il concorrente 1 – So.Sel. S.p.a.-

*Partecipante ai lotti 1 - 2-*

- a) La dichiarazione erronea circa l'oggetto dei lavori analoghi, incidendo sul corretto possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) del Bando di gara, configura una carenza dichiarativa essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, la Commissione dispone che il concorrente **So.Sel.**, tramite la produzione di un nuovo modello 1-Domanda di partecipazione (per la parte relativa ai lavori analoghi, paragrafo 3, lett. B), dichiari correttamente l'oggetto dei lavori analoghi, come richiesti dal punto III.2.3), lett. b) del Bando di gara.
- b) La mancata produzione del DGUE in formato digitale, configura una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. Quindi, la Commissione dispone di chiedere la produzione del DGUE in formato digitale per i subappaltatori **Implanet, ITS e Idrogas**.
- c) L'omessa dichiarazione in ordine al soddisfacimento di tutti i criteri di selezione richiesti, di cui alla parte IV, lett. **alfa** del DGUE, configura una carenza essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. Quindi, la Commissione dispone che il concorrente **So.Sel.** confermi di soddisfare tutti i criteri di selezione richiesti ed anche i subappaltatori **Implanet, ITS e Idrogas**, per i requisiti di loro competenza, attraverso la produzione del DGUE correttamente compilato.
- d) La mancata produzione del modello 2-Familiari conviventi, configurando una carenza documentale di natura essenzialmente formale, comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione documentale. In particolare, la Commissione dispone di chiedere la produzione del modello 2-Familiari conviventi dei subappaltatori **Implanet, ITS e Idrogas**.



**per il concorrente 2 – Idri S.p.a.-**

*Partecipante ai lotti 1- 2-*

- a) Si premette che anche successivamente alla chiusura della seduta pubblica, non è stato possibile, per l'Ente aggiudicatore, determinare il livello di rating della società *Elba Assicurazioni S.p.a.*. La garanzia provvisoria emessa da una compagnia assicuratrice per la quale non sia stato possibile verificare il possesso del livello minimo di "Investment grade", come richiesto dal paragrafo 4.2 lett. C del Disciplinare di gara, configura una carenza documentale essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la Commissione dispone di chiedere al concorrente **Idri** la produzione di un documento che attesti il possesso da parte di *Elba Assicurazioni S.p.a.* del livello minimo di "Investment grade", come richiesto dal paragrafo 4.2 lett. C del Disciplinare di gara, in quanto si ritiene che l'onere della prova gravi sul soggetto che ha prodotto la garanzia. Ove il concorrente non sia in grado di produrre quanto richiesto e, quindi, di attestare il possesso da parte di *Elba Assicurazioni S.p.a.* del livello minimo di "Investment grade", considerato che il rating costituisce una caratteristica della garanzia, comunque già prodotta, e che le caratteristiche mancanti sono in ogni caso integrabili (come espressamente previsto dal Bando Tipo n. 2 Anac, paragrafo 10), il concorrente dovrà integrare la garanzia già prodotta con una ulteriore garanzia che, unitamente alle altre clausole richieste, sia provvista anche della caratteristica carente ovvero dotata del rating prescritto.
- b) La mancata produzione della Parte II del DGUE con l'indicazione nominativa di ciascuno dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. III, D.Lgs. 50/2016, configura una carenza dichiarativa essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la Commissione dispone di chiedere al subappaltatore **Rovil** la produzione di un DGUE con l'indicazione nominativa di ciascuno dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. V, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nella relativa Parte II.
- c) La mancata produzione della Parte III del DGUE per ciascuno dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. III, D.Lgs. 50/2016, con la loro indicazione nominativa, configura una carenza dichiarativa di natura essenzialmente formale, in quanto la Commissione ritiene di per sé sufficiente ad integrare la relativa autocertificazione proveniente dal Legale Rappresentante, la loro analitica indicazione nella Parte II del DGUE. Pertanto, la sua regolarizzazione potrà essere assicurata tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione documentale.  
In particolare, la Commissione dispone di chiedere al concorrente **Idri** ed ai subappaltatori **Iervelli Costruzioni, TMP e Rovil** la produzione di una integrazione al DGUE in una delle seguenti forme, a scelta del concorrente: 1) Stampa di una parte III del DGUE per ogni soggetto rilevante ai sensi dell'art. 80, co. V, lett. a), citato, riportante nell'intestazione il nominativo ed il ruolo del soggetto; 2) Stampa di una parte III del modello DGUE precedentemente in uso, per ogni soggetto rilevante ai sensi dell'art. 80, co. V, lett. a), citato, riportante nell'intestazione il nominativo ed il ruolo del soggetto. 3) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, co. I e II, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte e siglate dal Legale Rappresentante dell'impresa.
- d) La mancata produzione del modello 2-Familiari conviventi, configurando una carenza documentale di natura essenzialmente formale, comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione documentale. In particolare, la Commissione dispone di chiedere la produzione del modello 2-Familiari conviventi dei subappaltatori **Iervelli Costruzioni e Rovil**.
- e) L'inesattezza contenuta nel modello 1-Domanda di partecipazione prodotto dal subappaltatore **Rovil**, in ordine al membro del Consiglio amministrazione Sig. *Francesco Budace*, configurando una carenza dichiarativa di natura essenzialmente formale, comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di precisazioni.  
In particolare, la Commissione dispone di chiedere precisazioni al subappaltatore **Rovil**, in ordine alla effettiva presenza o meno del soggetto indicato nella compagine sociale.

**per il concorrente 3 – Easy Servizi S.r.l.-**

*Partecipante ai lotti 1- 2-*

- a) Si premette che anche successivamente alla chiusura della seduta pubblica, non è stato possibile, per l'Ente aggiudicatore, determinare il livello di rating della società *Elba Assicurazioni S.p.a.*. La garanzia provvisoria emessa da una compagnia assicuratrice per la quale non sia stato possibile verificare il possesso del livello minimo di "Investment grade", come richiesto dal paragrafo 4.2 lett. C del Disciplinare di gara, configura una carenza documentale essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la Commissione dispone di chiedere al concorrente **Easy Servizi** la produzione di un



documento che attesti il possesso da parte di *Elba Assicurazioni S.p.a.* del livello minimo di "Investment grade", come richiesto dal paragrafo 4.2 lett. C del Disciplinare di gara, in quanto si ritiene che l'onere della prova gravi sul soggetto che ha prodotto la garanzia. Ove il concorrente non sia in grado di produrre quanto richiesto e, quindi, di attestare il possesso da parte di *Elba Assicurazioni S.p.a.* del livello minimo di "Investment grade", considerato che il rating costituisce una caratteristica della garanzia, comunque già prodotta, e che le caratteristiche mancanti sono in ogni caso integrabili (come espressamente previsto dal Bando Tipo n. 2 Anac, paragrafo 10), il concorrente dovrà integrare la garanzia già prodotta con una ulteriore garanzia che, unitamente alle altre clausole richieste, sia provvista anche della caratteristica carente ovvero dotata del rating prescritto.

- b) L'omessa dichiarazione in ordine al soddisfacimento di tutti i criteri di selezione richiesti, di cui alla parte IV, lett. **alfa** del DGUE, configura una carenza essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. Quindi, la Commissione dispone che il concorrente **Easy Servizi** confermi di soddisfare tutti i criteri di selezione richiesti ed anche l'impresa ausiliaria **Infratech**, per i requisiti di sua competenza, attraverso la produzione del DGUE correttamente compilato.
- c) L'eventuale accertamento di gravi illeciti professionali che abbiano determinato una risoluzione anticipata di un contratto in essere è suscettibile di incidere sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1), lett. a) (in particolare, relativamente al co. V, lett. c) dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016)), e, quindi, comporta l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, la Commissione dispone di chiedere al concorrente **Easy Servizi** la produzione della relativa documentazione, al fine di poter valutare se essa rilevi o meno agli effetti di quanto disposto dall'art. 80, co. V, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
- d) La mancata indicazione del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.1), lett. a) del Bando di gara configura una carenza dichiarativa essenziale, comportante l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. In particolare, la Commissione dispone di chiedere la produzione del modello 1 Documentazione di ammissione il concorrente **Easy Servizi** corredata dalle necessarie autocertificazioni, relativamente al paragrafo 2, lett. A), sezione f-ter).

#### per il concorrente 4 – V. Barbagli S.r.l.-

*Partecipante ai lotti 1- 2-*

- a) La mancata produzione della Parte III del DGUE per ciascuno dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. III, D.Lgs. 50/2016, con la loro indicazione nominativa, configura una carenza dichiarativa di natura essenzialmente formale, in quanto la Commissione ritiene di per sé sufficiente ad integrare la relativa autocertificazione proveniente dal Legale Rappresentante, la loro analitica indicazione nella Parte II del DGUE. Pertanto, la sua regolarizzazione potrà essere assicurata tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione documentale. In particolare, la Commissione dispone di chiedere al concorrente **V.Barbagli** la produzione di una integrazione al DGUE in una delle seguenti forme, a scelta del concorrente: 1) Stampa di una parte III del DGUE per ogni soggetto rilevante ai sensi dell'art. 80, co. V, lett. a), citato, riportante nell'intestazione il nominativo ed il ruolo del soggetto; 2) Stampa di una parte III del modello DGUE precedentemente in uso, per ogni soggetto rilevante ai sensi dell'art. 80, co. V, lett. a), citato, riportante nell'intestazione il nominativo ed il ruolo del soggetto. 3) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, co. I e II, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte e siglate dal Legale Rappresentante dell'impresa.

La Commissione, pertanto, all'esito delle valutazioni compiute, ritiene di assumere le seguenti determinazioni:

- Ammettere al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti

**1 - So.Sel. S.p.a.-** con riferimento alle problematiche sub a), b) e c).

**2 - Idri S.p.a.-** con riferimento alle problematiche sub a) e b).

**3 - Easy Servizi S.r.l.-** con riferimento alle problematiche sub a), b), c) e d).

- Ammettere alla semplice richiesta di integrazione documentale, i concorrenti

**1 - So.Sel. S.p.a.-** con riferimento alla problematica sub d).

**2 - Idri S.p.a.-** con riferimento alle problematiche sub c) e d).

